



Decreto Dirigenziale n. 290 del 15/10/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA "ROMANA CHIMICI S.P.A.", CON STABILIMENTO NEL COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA (NA) IN VIA KENNEDY, 14, PER L'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della **"ROMANA CHIMICI S.p.A."**, con sede legale nel Comune di Anagni (FR) alla loc. Paduni e stabilimento nel comune di Castello di Cisterna (NA) in via Kennedy, 14, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di stoccaggio e commercializzazione di prodotti chimici, ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs.152/06 per modifiche all'impianto, già autorizzato con D.D. n. 13 del 05/05/2004 ai sensi del D.P.R. 203/88, consistente nell'installazione di nuovi sistemi di abbattimento in sostituzione di quelli precedenti (mobili), comportanti 2 nuovi camini e la nuova individuazione relativa la camino del serbatoio contenete acido formico, che passa dalla denominazione E3 a E15;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 18/09/2008 con prot. n. 775646, integrata in data 27/07/2009 con prot. 680260, in data 22/04/2010 con prot. 353566 e in data 13/01/2011 con prot. 26776, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

a. che dai verbali della Conferenza di Servizi, iniziata il 11/05/2010 e conclusasi il 18/01/2011, il cui contenuto si richiama, risulta quanto segue:

a.1. l'ARPAC ha espresso parere favorevole in quanto i sistemi di abbattimento adottati (a carboni attivi ed a umido) sono idonei per il contenimento delle emissioni, prescrivendo la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale e le analisi delle emissioni con cadenza trimestrale;

a.2. la Provincia, con nota prot. gen. 4885 del 07/01/2011, ha espresso parere favorevole;

a.3. l'ASL ha espresso parere sfavorevole per i motivi espressi nella nota prot. 5318 del 11/05/2010 , acquisita in Conferenza, confermato con nota prot. 557 del 18/01/2011, con cui si ribadiscono i seguenti motivi di dissenso: **1.** l'attività rientra nell'elenco delle industrie insalubri di 1^a classe; **2.** l'azienda, nonostante insista su area industriale, è confinante con il contesto urbano abitato, la rete ferroviaria e strade ad elevata percorribilità; **3.** il Comune ha espresso motivi ostativi all'accoglimento della "Richiesta di permesso di costruire in sanatoria per interventi realizzati in assenza di titoli abitativi all'interno dello stabilimento"; **4.** la Società ha esibito l'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue e una successiva richiesta di allaccio alla pubblica fognatura, senza chiarire, allo stato, dove scarica la "Romana Chimici S.p.A."; **5.** la relazione tecnica di parte del 19/06/2008 e la documentazione inviata successivamente non riportano la somma totale delle emissioni provenienti dai vari camini; **6.** la Società ha dichiarato di ricadere nell'art. 5 del D.Lgs. 334/99 e pertanto è uno stabilimento a rischio di incidente rilevante e rientra nelle disposizioni del citato Decreto; **7.** i prodotti/sostanze trattati dall'azienda e le conseguenti emissioni, visti i simboli e le frasi di rischio riportati nella Relazione tecnica del 19/08/2008 e nell' *"Aggiornamento dati dell'impianto"* trasmesso il 13/01/2011, sono classificati infiammabili, irritanti, nocivi, tossici, ustionanti, sensibilizzanti, possono danneggiare i bambini non ancora nati (R61: dimetilformammide, ftalato di butile e di ottile e R63: toluolo) e con possibile rischio di ridotta fertilità

(R62: ftalato di butile). Inoltre vi è presenza di sostanze cancerogene/mutagene classificate di categoria 1 (R45-46: ac. Cromico), 2 (R45: Trielina) e 3 (R40: Percloroetilene, Tetracloroetilene);

a.4.il Comune ha espresso parere favorevole in quanto sono stati superati i motivi ostativi al rilascio del permesso a costruire in sanatoria relativo agli immobili dove si svolge l'attività ed evidenziati dall'ASL nella nota prot. 557 del 18/01/2011, punto 3;

a.5. la Società, con nota prot. 26776 del 13/01/2011 ha trasmesso: autorizzazione allo scarico delle acque reflue n. 772/10/ASI rilasciata dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, il nulla-osta prot. 69918 del 25/11/2010 della GORI di Nola al rilascio del permesso di allaccio alla pubblica fognatura, copia della variazione inviata il 28/12/2007 agli enti interessati, dei quantitativi di sostanze giacenti presso il deposito di Castello di Cisterna, per cui l'unità operativa non sarebbe più soggetta agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99, bensì all' art. 5 e scheda di sicurezza del prodotto "Percloroetilene", da cui risulta che lo stesso non è prodotto cancerogeno, ma prodotto di categoria 3 e classificato come R40 (possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti);

a.6. la Società, in merito al punto 4 della nota dell'ASL, ha dichiarato che l'azienda avrà un solo collettore per lo scarico su viale Kennedy, già autorizzato dall'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano ; in merito al punto 5 ha dichiarato che i camini non sono accorpabili sia per portata che per qualità dei prodotti emessi; per quanto attiene il punto 6 ha confermato di ricadere nell'art. 5 del D.Lgs. 334/99 e pertanto non risulta azienda ad alto rischio; infine per il punto 7 ha dichiarato che i prodotti evidenziati sono compatibili con l'attività che l'azienda svolge e che comunque dal giugno 2010 non sono più trattati l'acido cromico e la trielina classificati come R-45;

a.7. l'ASL, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Società e dei pareri espressi dal Comune e dall'ARPAC, ha confermato il parere non favorevole per i motivi evidenziati ai punti 2-6-7, ritenendo superate le criticità relative ai punti 3-4-5 ;

b. la Società, con nota acquisita con prot. 57462 del 25/01/2011, ha comunicato che lo stabilimento per le quantità delle sostanze pericolose rientra nell'art. 5 del D.Lgs. 334/99 e sono stati ottemperati i relativi obblighi di legge;

c. che l'Amministrazione Regionale, con nota prot. 175224 del 04/03/2011, ha inviato alla Società comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i., per la sussistenza dei sottoindicati motivi - evidenziati dall'ASL - ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione:

1. pur insistendo in area industriale, lo stabilimento è confinante con il contesto urbano abitato, la rete ferroviaria e con strade ad alta percorribilità;

2. è uno stabilimento a rischio incidente rilevante, anche se, per le quantità di prodotti trattati, rientra nell'art. 5 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;

3. i prodotti/sostanze trattati e le conseguenti emissioni sono classificabili infiammabili, irritanti, nocivi, tossici, ustionanti sensibilizzanti, possono danneggiare i bambini non ancora nati e con possibile rischio di ridotta fertilità. Inoltre vi è presenza di sostanze cancerogene/mutagene classificate di categoria 1, 2 e 3, anche se si prende atto che le sostanze di categoria 1 e 2 sono state eliminate dal ciclo produttivo, come dichiarato dalla Società in sede di Conferenza;

CONSIDERATO

a. che la Società, in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/90, con nota, comprensiva di 4 allegati, acquisita il 23/03/2011 con prot. 228365, ha trasmesso una relazione sullo stato attuale del deposito con evidenziato nell'allegato 1 l'elenco delle sostanze rientranti in alti rischi (aggiornamento D.Lgs. 238/2005 in cui sono state evidenziate in particolare le sostanze che non sono più presenti nel deposito quali l'acido cromico, l'acido fluoridrico al 40%, calcio ipoclorito, di cloro al 63%, di cloro 56%, dimetilformammide, dipentene, ftalato di butile, ftalato di otile, radiclolor, sodio solfuro, solventi vari compresi i preparati in cfz, triclolor, trielina) e sulle ulteriori azioni che la stessa si rende

disponibile ad intraprendere, per ridurre ulteriormente le emissioni in atmosfera generate nell'ambito della normale attività di stoccaggio e travaso delle sostanze chimiche. Ha evidenziato che l'oggetto della richiesta di autorizzazione è:

- a.1. lo spostamento dei prodotti da un serbatoio ad un altro, che non comporta aumento di emissioni e neanche qualità delle stesse;
- a.2. l'inserimento di nuovi prodotti nei serbatoi settore acidi/basi (acqua ossigenata 35% e sodio bisolfito), l'eliminazione dell'acido acetico 80% e dell'acido fosforico, che non comporta aumento di emissioni neanche nella qualità delle stesse;
- a.3. l'ampliamento degli impianti di captazione e abbattimento degli inquinanti, con un miglioramento significativo in riduzione delle emissioni.
- a.4. che complessivamente la modifica richiesta è di fatto un miglioramento significativo delle condizioni ambientali e delle emissioni in atmosfera già autorizzate.
- a.5. che la Società, relativamente al punto 1 della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/90, eccepisce che non viene considerato che:
 - il deposito era esistente e classificato come esercente attività insalubre di prima categoria, prima che venissero costruite le abitazioni vicine e la sopraelevata ferroviaria;
 - la ferrovia, poi dismessa, era ancora più vicina al confine del deposito di quanto lo è l'attuale sopraelevata;
 - nel deposito, da quando è stato istituito (1970), non si sono verificati casi accidentali di natura rilevante e legati all'attività produttiva;
 - nel deposito non vengono effettuati processi speciali o che possono andare fuori controllo, trattandosi di attività di stoccaggio in deposito attrezzato e dotato di tutte le sicurezze; travasi effettuati con attrezzature sicure, tecnologicamente adatte e condotte da personale appositamente informato, formato e addestrato; spedizioni effettuate utilizzando contenitori/imballi e automezzi omologati per il trasporto su strada delle merci pericolose (ADR) e autisti appositamente qualificati;
 - nel deposito agisce un Servizio prevenzione e protezione dai rischi e una squadra di emergenza formata ed addestrata con corsi di qualificazione presso i VVFF ed esercitazioni continue per fronteggiare emergenze ad alto rischio;
- a.6. che per quanto riguarda il punto 2 della suddetta comunicazione, la Società fa presente che se il legislatore ha voluto distinguere tre livelli di alto rischio (l'art. 5 indica il più basso e applicabile a tutte le attività che detengono anche minime quantità di prodotti classificati al alto rischio), ed ha definito la notifica solo per le attività rientranti negli artt. 6-7-8, è appunto per distinguere i depositi ordinari (art. 5) da quelli in cui la consistenza delle quantità comporta valutazioni puntuali e attenzioni particolari. Cioè è ad alto rischio per l'art. 5 anche l'autorimessa, il colorificio, il ferramenta, il negozio di articoli per la casa etc., che normalmente detengono in deposito prodotti classificati ad alto rischio.
- a.7. che per quanto riguarda il punto 3 la Società ha precisato che non sono più presenti in deposito i seguenti prodotti: dimetilformammide, ftalato di butile, ftalato di ottile, acido cromatico e trielina (tricloroetilene); mentre permangono in deposito le sostanze che ancora sono di consumo in importanti settori industriali (lavanderie, tessile, metalmeccanica, colorifici, gomma, chimica): percloroetilene (tetraacloroetilene) e toluolo (toluene).
- a.8. che la Società si è impegnata a limitare ulteriormente le emissioni in atmosfera potenziando i sistemi di abbattimento a carbone attivi (vedi allegato 2 al presente atto) ad esercitare l'attività senza interferire sulla salute e sicurezza interna ed esterna allo stabilimento e ad applicare le migliori tecnologie disponibili allo scopo; ha trasmesso la situazione aggiornata delle giacenze di tutti i prodotti al alto rischio detenuti in deposito dove sono state evidenziate tutte le sostanze prima trattate e ad oggi eliminate (allegato 1 al presente atto). Tali sostanze sono detenute in serbatoi interrati e vengo travasate:
 - da autobotti in arrivo da produttori nazionali ed esteri, a pressione atmosferica e con

l'utilizzo di sistemi a ciclo chiuso (riciclo dei vapori da serbatoi di stoccaggio a autobotte tramite apposita tubazione). In tal modo si evitano emissioni in atmosfera e la formazione di atmosfere pericolose sul luogo di scarico e di lavoro;
- in contenitori omologati ADR di diverse capacità (dai 25 ai 3000 lt.) a mezzo di appositi impianti dotati di tutte le sicurezze, quali gli impianti di adsorbimento a carboni attivi e di riciclo per ridurre le emissioni in atmosfera.

- a.9. che le emissioni dichiarate (già autorizzate) e monitorate nel tempo del percloroetilene e del toluolo danno risultati ben al di sotto sia dei limiti riportati nella Parte V del D.Lgs. 152/06 sia nel quadro riassuntivo riportato nella richiesta di autorizzazione, questo per effetto degli impianti di abbattimento esistenti.
- a.10. che la Società ha deciso di ampliare ulteriormente le sezioni filtranti a carboni attivi al fine di abbattere di un ulteriore 60 % i valori di emissione attuali dei solventi per cui le emissioni previste per il toluolo saranno di 40 mg/Nmc e di 2 mg/Nmc per il percloroetilene, allegando copia del progetto (allegato 2 alla nota prot. n. 228365 del 23/03/2011);
- a.11. che la Società ha rappresentato che l'evento incidentale possibile, costituito dallo spandimento di prodotti chimici sul suolo a causa della rottura di manichette di travaso o rottura di un contenitore, comporterebbe la formazione di una pozza più o meno estesa da cui verrebbe emesso l'agente inquinante, ed in base a un programma di calcolo per la simulazione dell'evento (allegati 3 e 4), è dimostrato che gli inquinanti non raggiungerebbero mai le popolazioni vicine con valori tali da provocare danni alle persone.

CONSIDERATO ALTRESI'

a. che tra le sostanze ad alto rischio detenute in deposito e di cui all' allegato 1 al presente decreto, non sono presenti composti ritenuti cancerogeni, tossici per la riproduzione, mutageni, di cui alla tabella A1 classi I,II e III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

b. che le categorie di sostanze, cui si riferisce l'ASL nel proprio parere, sono quelle previste dal D.Lgs. 238/2005, che attua una direttiva europea sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, che modifica il D.Lgs. 334/99 emanato a seguito della direttiva SEVESO III. Tali sostanze, di categoria 1,2,3, presenti nel ciclo produttivo descritto nell'istanza di autorizzazione di cui al punto d) della premessa, che hanno determinato il parere negativo dell'ASL, sono state, successivamente dalla Società, escluse dal ciclo produttivo, come risulta dalla relazione allegata alla nota prot. 228365 del 23/03/2011 di riscontro all'art. 10 bis;

c. che permangono nel ciclo produttivo, avendo la Società eliminato il deposito di sostanze appartenenti alla categoria 1,2 e 3 del D.Lgs. 238/2005, composti definiti infiammabili (categoria 6), facilmente infiammabili (categoria 7b), tossici/molto tossici per gli organismi acquatici (categoria 9i e 9ii).

d. che le categorie 6, 7b, 9i e 9ii, una volta che la Società ha provveduto ad attuare l'implementazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni previste, non hanno effetti negativi sulla qualità dell'aria;

e. che la Società, per i pericoli di incidente rilevante ha individuato e adottato tutte le misure necessarie per prevenirli e limitarne le conseguenze, ha progettato e costruito al meglio l'impianto per limitare il pericolo di incidenti rilevanti, ha predisposto piani di emergenza ecc. Inoltre, per i quantitativi previsti in deposito, ai sensi dell'art. 8 del citato D.Lgs. 238/2005, la Società è tenuta a redigere idoneo rapporto di sicurezza che riporti il sistema di gestione della sicurezza.

CONSIDERATO INOLTRE

- a. che la Società ha dichiarato che dal 1970 non si sono verificati casi incidentali di natura rilevante,
- b. che la presenza di composti tossici/molto tossici per gli organismi acquatici non riguarda l'inquinamento atmosferico;
- c. che la Società, con nota acquisita il 03/10/2012 con prot. 721107, ha trasmesso quadro riepilogativo aggiornato delle emissioni a valle dei n. 5 sistemi di abbattimento previsti (da potenziarsi) asserviti alle fasi di travaso per tutte le sostanze chimiche trattate, e che i valori di emissione rientrano nei limiti indicati all'All. I, alla Parte V del D.Lgs. 152/06, (allegato A al presente atto);

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie, alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto su considerato lo stabilimento sito in **Castello di Cisterna, alla via Kennedy, 14**, gestito dalla **"ROMANA CHIMICI S.p.A."**, esercente attività di **stoccaggio e commercializzazione di prodotti chimici**, limitatamente ai prodotti contenuti nell'allegato 1, e con emissioni riportate nell'allegato A al presente atto, con l'obbligo, per la società, di ampliare le sezioni filtranti a carboni attivi (all.2 alla nota prot. 228365 del 23/03/2011) di misurare in autocontrollo le emissioni con cadenza almeno trimestrale e **di non immettere nel suo ciclo produttivo sostanze appartenenti alla Tabella A1, classi I,II e III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, nè sostanze rientranti nelle categorie 1°, 2° e 3° del D.Lgs. 238/2005** ;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di **stoccaggio e commercializzazione di prodotti chimici**, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Castello di Cisterna, alla via Kennedy, 14**, così come di seguito specificato nell'allegato A.

2. obbligare la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

atti

2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nelle note e relativi allegati agli

con prot. 228365 del 23/03/2011, e prot. 721107 del 03/10/2012;

2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

2.3. contenere le emissioni prodotte nei valori limiti indicati nell' allegato A al presente atto;

2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza trimestrale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania e all'ARPAC;

2.5. i sistemi di abbattimento a carboni attivi (allegato 2 del presente atto) posti a monte delle emissioni L1 ed L2 nonché gli abbattitori ad umido relativi alle emissioni L3,L4 ed L5, devono essere tenuti in continua e costante efficienza ed i carboni attivi sostituiti con cadenza **semestrale**;

2.6. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;

2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:

2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;

2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte dai nuovi camini posti a valle dei sistemi di abbattimento potenziati;

2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli;

2.9. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. **precisare** che:

3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

- 4.**demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5.**precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6.**stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 7.**notificare** il presente provvedimento alla **"ROMANA CHIMICI S.p.A.", con sede operativa in Castello di Cisterna, alla via Kennedy, 14;**
- 8.**inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Castello di Cisterna alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 4 e all'ARPAC;
- 9.**inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi